



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 15/11/2007

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA

E PRESENTE IL SINDACO FONTANELLI PAOLO

Sono inoltre presenti gli Assessori CERRI FABRIZIO CIANGHEROTTI MICHELA CORTOPASSI SERGIO ELIGI FEDERICO GHEZZI PAOLO MONTANO SALVATORE SARDU GIUSEPPE STORCHI BIANCA VIALE GIOVANNI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri TEOTINO STEFANO CECCARELLI VALTER

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15/11/2007**

Comunicata a:
SERGIO CORTOPASSI
AN
FORZA ITALIA
PATTO PER PISA
RC
SDI UDEUR
GRUPPO PER LA SINISTRA
UDC
GRUPPO_ULIVO
COMUNISTI ITALIANI
SASSETTI CLAUDIO
SEGRETARIO - DIRETTORE
GENERALE

OGGETTO: SE.PI SPA MODIFICAZIONI STATUTARIE NECESSARIE PER ISCRIZIONE ALBO RISCOSSIONE EX ART. 53 DEL D.LGS. 446/1997

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	P	LOGLI GINO	P
BANI GIULIANO	P	LUPERINI ROBERTA	P
BIASCI MARIO	P	MACCHIA PIERANTONIO	P
BINI MAURIZIO	P	MANCINI PAOLO	P
BOZZI ALBERTO	P	MASTANTUONO VINCENZO	A
BRONZINI MASSIMO	P	MELFI FRANCA	A
BUSCEMI RICCARDO	P	MEZZANOTTE MICHELE	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MODAFFERI SANDRO	P
CARLESÌ GIUSEPPE	P	MONACO MARCO	P
CECCARELLI VALTER	P	MUSCATELLO ERNESTO	P
CINI ENZO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
DELL'OMODARME ANTONIO	P	PETRUCCI DIEGO	P
DI LUPO MICHELE	P	RINDI PAOLO	P
FIORINI ENRICO	P	SCARPELLINI MAILA	P
FONTANELLI PAOLO	P	SERFOGLI ANDREA	P
FORTE GIUSEPPE	P	SILVESTRI SILVIA	P
GAGLIARDI NICOLA	P	TEOTINO STEFANO	P
GARZELLA GIOVANNI	A	TRAMONTANA MARIANO	P
GHIONZOLI ANTONIO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GORRERI ALESSANDRO	A	ZAMBITO YLENIA	P
GRANCHI GIACOMINO	P		

II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SERFOGLI ANDREA

II SEGRETARIO GENERALE
NOBILE ANGELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: S.E .PI SPA MODIFICAZIONI STATUTARIE NECESSARIE PER ISCRIZIONE ALBO
RISCOSSIONE EX ART. 53 DEL D.LGS 446/ 1997**

Premesso

- che Sepi spa è società costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 113 comma 5 lett. c) del D.lgs 267/2000 e art. 52 comma 5 lett. b) del D.lgs 446/1997 per l'accertamento liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali di enti locali;
- che Sepi spa rappresenta la formula organizzativa di delegazione interorganica attraverso la quale gli enti soci hanno affidato direttamente la gestione dei propri servizi intendendo realizzarli in tale forma di "autoproduzione";
- che i soci di Sepi - Comune di Pisa, Comune di Montecatini Val di Cecina, Apes società per azioni consortile e Comunità Montana Alta Val di Cecina - esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in via diretta di modo che essi hanno su di essa un controllo congiunto anche per effetto:
 - (i) clausole statutarie che esaltino il potere di incidere dei soci e comprimano quello dell'amministratore, nonché hanno stabilito specifici obblighi di informativa ai soci, anche di carattere economico-finanziario, sia ex ante che ex post;
 - (ii) apposita convenzione, sottoscritta ex art. 30 D.lgs 267/2000 nell'ambito della quale hanno stabilito un'assemblea di coordinamento nella quale concertare preventivamente le decisioni da assumere in assemblea della società con specifici poteri di ciascun ente di incidere per il servizio ad esso affidato;
- che la Sepi è società ad esclusivo capitale pubblico locale ed il modello previsto dall'art. 113 comma 5 lett. c) del D.lgs. 267/2000 esclude la possibilità di ingresso di soggetti privati ed impone altresì che la parte più importane della propria attività sia realizzata con gli enti che la controllano;
- che il modello organizzativo *in house* per la gestione dei tributi locali ed entrate patrimoniali discende da una volontà dei suddetti soggetti rappresentata nei rispettivi regolamenti delle entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997

considerato

- che il modello organizzativo della società *in house* determina, per i soci che esercitano un controllo analogo, sulla base degli accordi vincolanti sopradescritti, un controllo congiunto sulla società, di modo che essi rappresentino [congiuntamente] l'interesse di chi detiene la quota prevalente (ossia il socio di maggioranza), di modo che conseguirebbe una ipotesi di esclusione dall'iscrizione Albo di cui all'art. 53 del D.lgs 446/1997 (art. 2 comma 2 del D.M. 11/09/2000 n. 289). Infatti il controllo congiunto, determinatosi per effetto degli atti sottoscritti fra i soci, configura la società come interamente detenuta da più soggetti con una posizione paritetica, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta da ciascuno;
- che, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, presso il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, è stato istituito il predetto Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3 del predetto D.Lgs. 446/1997;
- che nel predetto Albo devono essere iscritti tutti i concessionari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, nonché le società a capitale pubblico locale, qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri Comuni;

- che è intenzione dei soci di Sepi di procedere all'iscrizione della società al predetto Albo, sia per meglio qualificare l'attività della società venendo appositamente riconosciuta iscritta in tale albo, che per aderire all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia – ufficio del federalismo fiscale, con propria nota del 4/06/2004, laddove, dopo avere ribadito l'esclusione dall'iscrizione all'albo da parte di una società interamente partecipata dall'ente locale per il quale viene svolta l'attività, ne ritiene invece necessaria l'iscrizione della società qualora intendesse svolgere attività anche presso altri comuni, anche nell'eventualità che a questi vengano cedute quote od azioni della medesima;
- che ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 289/2000, l'iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso da parte della società di requisiti statutari, finanziari, tecnici ed organizzativi in capo alla società, nonché al riconoscimento nei confronti degli organi sociali in generale, dei legali rappresentanti e dei soci, di requisiti di onorabilità, di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità;
- che Sepi intende chiedere l'iscrizione al suddetto Albo, ed a tal fine ha posto in essere le attività preliminari e dall'esito di dette attività è emersa la necessità di adeguare lo Statuto alle prescrizioni di cui al D.M. 289/2000, non previste nello Statuto sociale della società ma ora divenute indispensabili per consentire l'iscrizione all'Albo Nazionale;

Ritenuto

pertanto necessario che lo Statuto sociale di SEPI S.p.A. sia adeguato alla luce delle citate disposizioni ministeriali ed in particolare.

1) l'oggetto sociale: l'articolo 2 del citato D.M. dispone che: "possono essere iscritti all'Albo Nazionale presso il Ministero delle Finanze le società di capitali aventi ad oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità....".

- che nello statuto Sepi è inclusa l'attività di liquidazione e di accertamento e quella di riscossione, ma non è contenuto l'esplicito divieto di esercitare qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità. Tale divieto non compare ad oggi nello Statuto in quanto si era ritenuto di indicare solo le attività incluse nell'oggetto sociale, non quelle escluse, che oggi invece vengono richieste dal Ministero. L'esplicita previsione delle attività vietate non incide peraltro sulla sostanza e rilevanza trattandosi di un adeguamento all'oggetto sociale che non amplia le attività della società, ma recepisce un divieto di legge già noto in sede costitutiva, e viene quindi a costituire una mera condizione necessaria, vincolante e normativamente imposta per l'iscrizione all'Albo;

2) l'inefficacia nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze: ai sensi dell'articolo 2 comma IV del D.M. 289/2000, detta inefficacia deve essere espressamente prevista nello Statuto sociale della società. Al riguardo si precisa che detta autorizzazione rappresenta una mera conseguenza, dell'esercizio del potere di vigilanza del Ministero delle Finanze, che si esplica anche nel riconoscimento nei confronti dei soci di requisiti specifici di onorabilità, professionalità, assenza di cause di incompatibilità cui è subordinata l'iscrizione all'Albo;

3) il capitale minimo di Euro 2.583.000,00 stabilito con Decreto Ministeriale 13 luglio 2004 per il triennio 2005-2007: la società già possiede detto requisito finanziario, richiesto per l'iscrizione dall'articolo 6 del D.M., in quanto la società SEPI possiede un capitale di Euro 2.585.000,00. Si ricorda peraltro che l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione all'Albo può essere aumentato all'inizio di ogni triennio con Decreto del Ministero delle Finanze;

4) la composizione societaria ed i requisiti tecnici: la società, oltre a produrre uno Statuto sociale adeguato alla predetta normativa, dovrà rendere idonee dichiarazioni, tra l'altro, in merito alla qualità dei soci, nonché, per quanto attiene ai requisiti tecnici previsti dall'articolo 8 del D.M., in merito al possesso di un'idonea sede operativa, alla consistenza delle strutture aziendali, alla presenza di necessarie figure professionali, di idonei sistemi informativi; al rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e di previdenza, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti.

- in considerazione della istanza presentata affinché la Commissione di cui all'articolo 53 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, possa procedere l'idoneità per l'iscrizione all'Albo si reputa necessario apportare al vigente Statuto sociale i necessari adeguamenti non inclusi nell'attuale Statuto in quanto ritenuti comunque applicabili in virtù della previsione normativa che disciplina il settore

Viste le modifiche da apportare allo statuto sociale di SEPI come risultano dall'allegato sub. A) al presente atto

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

a maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:	36
Favorevoli:	28
Contrari:	8(Luperini, Mezzanotte, Biasci, Tramontana, Silvestri, Petrucci, Logli, Mancini)

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3 del predetto D. Lgs. 446/1997, l'adeguamento dello Statuto di SEPI S.p.A. alle disposizioni contenute nel D.M. 289/2000, richiesto dalle competenti autorità, ed in particolare l'adeguamento degli articoli 4 e 8 dello Statuto della società, nel tenore risultante dal testo di Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

2. di autorizzare sin d'ora il Sindaco o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria della stessa che sarà convocata o regolarmente costituita in forma totalitaria, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento dello Statuto sociale con facoltà di apportare al testo allegato eventuali modifiche formali o richieste dalle competenti autorità preposte all'iscrizione all'albo nazionale.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

a maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:	36
Astenuti:	3(Mezzanotte, Biasci, Tramontana)
Votanti:	33
Favorevoli:	27
Contrari:	6(Luperini, Silvestri, Petrucci, Logli, Mancini, Granchi)



COMUNE DI PISA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: della Giunta Comunale
 del Consiglio Comunale

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE :

S.E .PI spa modificazioni statutarie necessarie per iscrizione Albo riscossione ex art. 53 del D.lgs 446/ 1997

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
- non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa,

Dott.ssa Angela Nobile

IL DIRETTORE GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _

IL Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
Dott. Claudio Sassetti

VISTO CONTABILE

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
Dott. Claudio Sassetti

Testo Vecchio	Testo Nuovo (in giallo)
<u>TITOLO I</u>	

<p>Costituzione e denominazione sociale, Sede, Durata ed Oggetto sociale</p>	
<p>Art. 1 - Costituzione e denominazione sociale</p> <p>1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 113, comma 5 n° 3, del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni, la società per azioni a capitale interamente pubblico denominata " Società Entrate Pisa S.p.A", in forma abbreviata S.E.PI. S.p.A.</p>	
<p>Art. 2 - Sede</p> <p>1. La società ha sede legale nel Comune di Pisa.</p> <p>2. Potranno essere istituite con delibera dell' Assemblea dei soci eventuali sedi secondarie; l'organo di amministrazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, dell' Amministratore Unico e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>	
<p>Art. 3 - Durata</p> <p>1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai termini di legge. La proroga della durata non costituisce causa di recesso salvo che la durata stessa non venga ad essere a tempo indeterminato. In tal caso i soci potranno recedere decorso un anno dalla data in cui la durata sarà portata a tale determinazione</p>	
<p>Art. 4 — Oggetto Sociale</p> <p>1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di riscossione e gestione di entrate del Comune di Pisa, di altri enti pubblici locali e/o di soggetti privati, definiti, da parte degli enti pubblici soci unilateralmente sulla base di disciplinari per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che svolge, per i soci, in regime di affidamento diretto e con rendicontazione separata rispetto alle attività svolte per gli altri soggetti non soci.</p> <p>2. La riscossione e gestione di entrate di enti pubblici locali diversi dal Comune di Pisa e/o di soggetti privati, sarà preceduta dall'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di</p>	<p>Art. 4 – Oggetto Sociale</p> <p>1. La società ha per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione di pubblicità.</p> <p>2. Gli affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci sono definiti unilateralmente dagli stessi sulla base di disciplinari per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del D.lgs. 267/2000</p>

altre entrate delle province e dei comuni, ove necessario ai sensi di legge.

3. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime ivi inclusa la consulenza verso terzi. La società inoltre potrà diventare, mediante specifiche convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, lo strumento necessario per definire in modo coeso e omogeneo le politiche di gestione della fiscalità locale.

4. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività per i soci.

5. La società può esercitare il proprio oggetto sociale sia direttamente che indirettamente avvalendosi di soggetti terzi dotati delle specifiche competenze.

6. Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni o di parti degli stessi anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche affissioni, etc.

7. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società di capitale, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'Assemblea e l'Amministratore Unico ne deve dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

8 La Società potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

3. La riscossione e gestione di entrate di enti pubblici locali diversi dagli enti pubblici soci, sarà preceduta dall'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate, ove necessario ai sensi di legge.

4. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime. La società inoltre potrà diventare, mediante specifiche convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, lo strumento necessario per definire in modo coeso e omogeneo le politiche di gestione della fiscalità locale.

4. Le attività meramente strumentali potranno essere svolte sia direttamente che indirettamente avvalendosi di soggetti terzi dotati di comprovate competenze

5. Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento completo dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni o di parti degli stessi anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche affissioni, etc.

6. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società di capitale, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'Assemblea e l'Amministratore Unico ne deve dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

7. La Società potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

TITOLO II

Capitale sociale, Azioni, Soci, Diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento, Certificati Azionari, Obbligazioni e Finanziamenti, Recesso

Art. 5 — Capitale Sociale

1. Il Capitale Sociale è fissato in Euro 566.800,00 (cinquecentosessantaseimilaottocento/00) suddiviso in n. 56.680 (numero cinquantaseimilaseicentottanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna. Si precisa che l'Amministratore Unico della società — giusta i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 5 comma 3 del presente statuto — in data 28 maggio 2007 ha deliberato l'aumento del capitale sociale in forma scindibile fino ad Euro 2.585.000(duemilionicinquecentoottantacinquemila/00), mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi in danaro; detto aumento verrà offerto in opzione ai soci in proporzione delle azioni da ciascuno di essi possedute; ha deliberato altresì che il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari al valore nominale delle azioni stesse senza sovrapprezzo e che il termine per l'esercizio del diritto di opzione e per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione dell'offerta in opzione al Registro delle Imprese; le azioni dovranno essere liberate con il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e con il versamento del residuo a richiesta dell'organo amministrativo con preavviso di 30 (trenta) giorni; ha deliberato, infine, che i soci che intendano esercitare la prelazione sulle azioni inoptate dovranno dichiararlo contestualmente alla sottoscrizione delle azioni offerte loro in opzione.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

3. Il capitale può essere aumentato, per determinazione dell'Amministratore Unico, in una o più tranches entro 5 anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della società.

In ogni caso, l'Amministratore Unico non può aumentare il capitale ad una misura che ecceda Euro 3.000.000,00.

Il verbale riportante la volontà dell' Amministratore Unico deve essere redatto da un Notaio e pubblicizzato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2443 cod. civ..

All'Amministratore Unico è consentito limitare od

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.585.000,00 (duemilionicinquecentoottantacinquemila/00)

suddiviso in n. 2.585.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

3. Il capitale può essere aumentato, per determinazione dell'Amministratore Unico, in una o più tranches entro 5 anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della società.

In ogni caso, l'Amministratore Unico non può aumentare il capitale ad una misura che ecceda € 3.000.000,00.

4. Il verbale riportante la volontà dell' Amministratore Unico deve essere redatto da un Notaio e pubblicizzato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2443 cod. civ.

5. All'Amministratore Unico è consentito limitare od escludere il diritto d'opzione degli azionisti nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.

6. Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 c.c. e/o mediante conferimenti in denaro.

<p>escludere il diritto d'opzione degli azionisti nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.</p> <p>4. Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 c.c. e/o mediante conferimenti in denaro.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 — Azioni</p> <p>1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea. Nel caso di comproprietà di un'azione si applica quanto disposto dall'art. 2347 cod. civ..</p> <p>2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.</p> <p>3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.</p> <p>4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.</p>	
<p>Art. 7 — Soci</p> <p>1. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.</p> <p>2. Potranno assumere la qualità di socio i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi fra enti pubblici locali, le Aziende Pubbliche e gli altri Enti Pubblici Locali, nonchè le società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale detenuto da enti pubblici, che si avvalgono della società per affidare ad essa lo svolgimento delle attività elencate nell'oggetto sociale di cui al precedente art.</p>	
<p>Art. 8 — Diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento</p> <p>1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto -di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.</p> <p>2. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.</p> <p>3. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata</p>	<p>Art. 8 – trasferimenti e diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento</p> <p>1. I trasferimenti di azioni per atto fra vivi sono inefficaci nei confronti della società se non previamente autorizzati dal Ministero delle finanze in ottemperanza all'art. 2 comma 4 del D.M. n. 289/2000</p> <p>2. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale,</p>

<p>inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle imprese della delibera di aumento di capitale.</p> <p>4. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'Amministratore Unico, con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che, si propone come acquirente. L'Amministratore unico, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a dare comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento dell'Amministratore Unico.</p> <p>5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> <p>6. L'Amministratore unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>7. Con riguardo alla ripartizioni delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si, renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.</p> <p>8. Le azioni o i relativi diritti di opzione per i quali non sia stata esercitata la prelazione potranno essere trasferiti ai soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto, alle stesse condizioni offerte dai soci, nel rispetto dell'articolo 8 del presente statuto, entro 3 mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.</p> <p>9. Ai fini del comma che precede, con il termine trasferire s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso (ivi inclusi, in esemplificativa, vendita, permuta,) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su azioni o diritti di opzione della Società.</p> <p>10. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>11. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il</p>	<p>devono essere liberate mediante conferimenti in natura.</p> <p>3. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.</p> <p>4. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle imprese della delibera di aumento di capitale.</p> <p>5. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'Amministratore Unico, con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che, si propone come acquirente.</p> <p>6. L'Amministratore unico, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a dare comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento dell'Amministratore Unico.</p> <p>7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> <p>8. L'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>9. Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si, renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.</p>
--	---

<p>trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, nè costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9 — Certificati azionari</p> <p>1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico.</p> <p>2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 — Obbligazioni e finanziamenti</p> <p>1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.</p> <p>2. La società potrà acquisire finanziamenti anche dai Soci in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale, e comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11 — Recesso</p> <p>1. Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437 primo comma.</p> <p>2. i soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.</p> <p>3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:</p> <p>a) proroga del termine;</p> <p>b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.</p>	

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Amministratore Unico.

8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.

3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine;

b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

<p>7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Amministratore Unico.</p> <p>8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.</p> <p>9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p> <p>13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO III</u> <u>Assemblea</u></p>	
<p>Art. 12 — Assemblea della società</p> <p>1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.</p> <p>Art. 12 Bis — Materie riservate all'assemblea dei soci L'assemblea dei soci:</p> <p>a) approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili;</p> <p>b) nomina l'organo di amministrazione;</p>	

- c) nomina i componenti del collegio sindacale;
- d) determina il compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- e) approva le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) approva il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approva il budget della società, proposto dall'organo amministrativo.

Inoltre l'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, autorizza l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo:

** all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);

** al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

** al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

** alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

** al rilascio di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

** all'acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti e modificazioni di quelli già affidati o segmenti di essi;

** all'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;

** all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili di importo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

** alla modificazione sostanziale di disciplinari che regolano l'esecuzione del servizio;

** alla definizione degli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e servizi.

Art. 13 — Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso di convocazione comunicato ai soci con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ.

Il luogo della convocazione, può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato

<p>per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore Unico e la maggioranza dell'organo di controllo.</p> <p>4. L'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.</p> <p>5. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.</p> <p>6. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Budget come previsto all'art. 21 bis e per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centocinquanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso a norma del 2° comma dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14 — Diritto di intervento</p> <p>1. I soci possono intervenire all'assemblea, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> <p>2. Non potrà essere conferita delega all'Amministratore Unico, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né ai loro Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.</p> <p>3. Le deleghe devono avere forma scritta; devono essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'assemblea cui si riferiscono.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15 — Funzionamento dell'Assemblea</p> <p>1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. c.c.)</p> <p>2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima o in seconda o successiva convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 segg. c.c.)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16 — Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.</p> <p>2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il</p>	

diritto di intervento anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell' Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità di espressione del voto e accertare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto a un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 16 Bis — Trasmissione atti ai soci

1. La Società è tenuta ad inviare ai soci il budget come previsto dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.

3. Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società.

4. Su richiesta dei competenti organi dei soci, l'organo amministrativo deve esporre apposita relazione agli stessi sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della società. Art. 16 Ter — Controllo da parte dei soci 1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto; b) a mezzo di un'apposita Assemblea di Coordinamento, costituita dai rappresentanti dei soci che aderiscono alla Convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Mediante tale Assemblea di Coordinamento vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale; e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 16 Quater — Report

1. L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino al trenta giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il trenta ottobre di ciascun anno.

2. Il report è accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica

della società fino alla chiusura dell'esercizio.	
<u>TITOLO IV</u> <u>Amministrazione</u>	
<p style="text-align: center;">Art. 17 — Organi di Amministrazione</p> <p>1. La società è amministrata da un amministratore unico, la cui nomina compete all'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo. Egli dura in carica tre anni ed è rinominabile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione. Non può essere nominato amministratore colui che si trova in una delle situazioni previste all'art. 2382 c.c.; nel caso l'amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.</p> <p>2. All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del suo ufficio.</p> <p>3. All'organo amministrativo può altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.</p>	

Art. 18 — Rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 19, spettano all'Amministratore Unico.

Art. 19 — Poteri dell'Amministratore Unico

1. All'amministratore unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati dalla legge inderogabilmente all'assemblea, nonché la rappresentanza generale della società. All'amministratore compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, a norma dell'art. 2381 codice civile.

2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea:

- a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale;
- b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;
- c) eventuali variazioni allo statuto;
- d) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico misto o privato e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- e) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- g) assunzione di mutui e prestiti.

L'Amministratore Unico riferisce al collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può, essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO IV

Collegio Sindacale

Art. 20 — Composizione del Collegio

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo.

Tutti i membri effettivi e supplenti del collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, tranne il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

<p>del bilancio relativo al terzo esercizio. Sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>3. Al Collegio spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.</p> <p>4. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.</p> <p>5. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale sussistendone i presupposti di legge.</p>	
<p><u>TITOLO V</u></p>	
<p><u>Esercizio sociale, Utili e Disposizioni generali</u></p> <p>Art. 21 — Esercizio sociale</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Art. 21 Bis — Budget, autorizzazione dei soci, consuntivo</p> <p>1. La Società redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile; d) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario; e) il piano di assunzione del personale. <p>2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.</p> <p>3. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.</p> <p>4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.</p> <p>5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in</p>	

<p>tempo utile con gli atti di programmazione degli enti pubblici soci.</p> <p>6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, l'organo amministrativo lo presenta ai soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo.</p> <p>7. I soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2364 codice civile, l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal Budget.</p> <p>8. L'organo amministrativo che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute ai sensi dell'art. 12 Bis che precede ovvero intende effettuare rilevanti operazioni per le quali non abbia ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al presidente dell'assemblea di coordinamento di cui all'art. 16 Ter dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.</p> <p>9. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, senza apposita motivata deliberazione resa nota secondo le modalità di cui al comma che precede, può configurare giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22 — Utili di esercizio</p> <p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:</p> <p>a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 — Scioglimento e liquidazione</p> <p>1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.</p>	
<p>Art. 24 — Clausola compromissoria e Foro competente</p> <p>1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccezion fatta</p>	

<p>per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa su istanza della parte più diligente.</p> <p>2. L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale, facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.</p> <p>3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.</p>	
<p>Art. 25 — Rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.</p>	